

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE COOPERATIVE SOCIALI E
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

NORMATIVA:

- DECRETO 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.Lgs. 81/2008 e smi

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell' 11 luglio 2011 il Decreto Interdipartimentale del 13 aprile 2011 recante "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro" che disciplina le particolari modalità di svolgimento delle attività delle:

- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- Organizzazioni di volontariato della Protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpini e Speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE

NORMATIVA:

- DM 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All' VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".
- D.Lgs. 81/2008 e smi

Si ricorda che il **28 LUGLIO 2011** entrerà in vigore il DM 11 aprile 2011 che da attuazione all'articolo 71, comma 13, del Decreto legislativo 81/2008 per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che potranno fare le verifiche, in sostituzione di INAIL e ASL.

Il decreto definisce "in modo dettagliato le modalità di effettuazione della **prima verifica** e di **quelle periodiche**, anche nelle ipotesi in cui INAIL ed ASL non ritengano di poterle effettuare direttamente".

A) PRIMA VERIFICA

Il datore di lavoro richiede la prima delle verifiche periodiche all'INAIL, "indicando anche il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato - presente nell'elenco INAIL – di cui intende avvalersi qualora l'ente non possa effettuare la verifica direttamente. Entro 60 giorni dalla richiesta, l'Inail può effettuare direttamente la verifica (anche mediante accordi con le ASL o con le Direzioni provinciali del Ministero del lavoro, di seguito DPL) o avvalersi del soggetto segnalato dal datore di lavoro. Trascorsi i 60 giorni senza che l'Inail abbia proceduto alla verifica il datore di lavoro può far effettuare la verifica da qualsiasi soggetto abilitato presente nell'elenco Ministeriale (non solo, quindi, dai soggetti dell'elenco INAIL) comunicando all'INAIL stesso il nominativo del verificatore".

In particolare durante la prima verifica deve essere compilata la scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

B) VERIFICHE SUCCESSIVE (PERIODICHE)

Per le verifiche periodiche successive, per le quali è competente l'ASL, il datore di lavoro richiede la verifica indicando, anche in questo caso, il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato (presente nell'elenco ASL) di cui intende avvalersi qualora l'ente non possa effettuare la verifica direttamente. L'ASL può, quindi, entro 30 giorni, effettuare direttamente la verifica o avvalersi del soggetto segnalato dal datore di lavoro. Trascorsi i 30 giorni, il datore di lavoro può far effettuare la verifica da qualsiasi soggetto abilitato presente nell'elenco Ministeriale (e, anche in questo caso, non solo dai soggetti dell'elenco tenuto dalle ASL) comunicando all'ente stesso il nominativo del verificatore.

C) MODALITÀ PER EFFETTUARE E RICHIEDERE LE VERIFICHE

Nell'allegato II del decreto sono definite le modalità per effettuare le verifiche periodiche.

Le attrezzature vengono suddivise nei seguenti gruppi:

- **gruppo SC:** apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;
- **gruppo SP:** attrezzature per il sollevamento persone: ad esempio ponti mobili, piattaforme di lavoro, ascensori, ...;
- **gruppo GVR** (gas, vapore, riscaldamento): di questo gruppo fanno parte le attrezzature a pressione e i forni per le industrie chimiche.

Nel decreto per ogni gruppo e per ciascuna tipologia di attrezzatura vengono declinate le modalità di effettuazione delle verifiche